

La rivoluzione della mediazione telematica in Italia

Il nuovo articolo 8-bis del D.lgs. 28/2010 ha il pregio di cambiare il modello di formazione, gestione, conservazione e sottoscrizione del verbale di mediazione informatico

Prima dell'arrivo della pandemia, 2020, la [mediazione](#) in videoconferenza (c.d. telematica) era una modalità di svolgimento degli incontri poco conosciuta in Italia, per lo più utilizzata per le procedure destinate a concludersi con un verbale negativo di mancata adesione della parte convocata.

Per tutti gli altri incontri come quelli c.d. di entrata in mediazione, o di conclusione positiva con verbale di accordo, si preferiva lo svolgimento in presenza con verbale sottoscritto a penna dalle parti, dagli avvocati e dal mediatore.

Ciò per vari motivi: non tutti gli [organismi](#) prevedevano nel proprio regolamento la modalità di svolgimento in videoconferenza o non disponevano di una piattaforma di incontri virtuali rispettosa delle specifiche tecniche indicate dal Ministero della Giustizia, era necessario il consenso di tutte le parti allo svolgimento degli incontri in videoconferenza, la conoscenza dell'informatica giuridica era scarsa, mancava una disposizione specifica ed espressa sulla modalità di redazione dell'accordo su documento informatico e di sottoscrizione con firme elettroniche.

Nonostante lo scarso utilizzo della modalità telematica, già prima della pandemia sarebbe stato possibile concludere un accordo di mediazione da remoto applicando l'[art. 21 del Codice della Amministrazione Digitale](#) (c.d. CAD)¹ che stabilisce le modalità di sottoscrizione delle scritture private informatiche (e tali sono i verbali di accordo di mediazione²) a seconda della materia oggetto di accordo (*“le scritture private di cui all'[art. 1350 I° comma n. 1-12 c.c.](#), - ossia i trasferimenti immobiliari, costituzione di diritti reali, atti di divisione, locazioni ultra novennali, contratti di società con cui si conferisce il godimento di beni immobili, transazioni che riguardano tali contratti, ecc.. -, se fatte con documento informatico devono essere sottoscritte a pena di nullità con firma elettronica qualificata o digitale³, mentre i contratti di cui all'[art. 1350 I° comma n. 13 c.c.](#) – contratti bancari, polizze assicurative, ecc.. -, se redatti su documento informatico devono essere sottoscritti a pena di nullità con firma elettronica qualificata, digitale o con firma avanzata”*)⁴.

Solo con l'arrivo della pandemia, di fronte alle limitazioni alla libertà di spostamento imposte dalle misure di contenimento sanitario Covid-19, si materializzava l'esigenza di garantire la prosecuzione del “servizio giustizia”, tra cui la mediazione, con strumenti telematici.

Con l'obiettivo di agevolare gli incontri virtuali il Ministero della Giustizia concedeva la possibilità di svolgere la mediazione telematica anche in assenza di previsione regolamentare da parte dell'organismo e con qualsiasi strumento di videoconferenza⁵, pur restando necessario il consenso delle parti.

Inoltre, per attribuire certezza alle sottoscrizioni dei verbali apposte dalle parti e dagli avvocati in luoghi diversi, veniva emanato l'art. 83, comma 20 bis [D.L. 18/2020](#) conv. con mod. nella legge 27/2020.

Senza alcun rimando al [Codice dell'Amministrazione Digitale](#), quest'ultimo articolo veniva introdotto un iter di sottoscrizione misto, cartaceo e digitale,⁶ con l'obiettivo di consentire la sottoscrizione dei verbali di accordo telematico anche alle parti sprovviste di firma digitale e collegate da remoto in luogo diverso dall'avvocato, nonché per assicurare la riconducibilità della firma alle parti stesse (*“In caso di procedura telematica l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione (a penna, ndr⁷) del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione ... e il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”*).⁸

Così, per evitare la stampa delle firme digitali, si generava la prassi secondo cui “firmano a penna prima tutte le parti sprovviste di firma digitale, poi tutti gli avvocati e il mediatore muniti di firma digitale”.

Tale sistema ha tuttavia fatto ricadere sul mediatore una serie di oneri che hanno reso e rendono gravosa la sottoscrizione dell'accordo telematico: informarsi preventivamente se la parte che sottoscrive a penna sia dotata di una stampante e uno scanner, vigilare affinché sia ben compresa la regola del “firmano prima tutte le parti sprovviste di firma digitale e poi gli avvocati muniti di firma digitale”, verificare che tutti gli avvocati sappiano distinguere tra firma PAdES e CADES⁹ e consigliare (o meglio prescrivere) la sottoscrizione PAdES¹⁰; attendere il ritorno del verbale (e a volte l'attesa dura giorni), verificare la sua leggibilità (perché un documento stampato e scansionato più volte perde nitidezza) e validità dei certificati di firma degli avvocati per garantire il valore di titolo esecutivo all'accordo.

Fin qui quanto ad oggi accaduto.

La riforma della mediazione telematica ex [D.Lgs. 149/2022](#),¹¹ che ha introdotto il nuovo articolo 8 bis al [D.Lgs. 28/2010](#), ha il pregio di cambiare il modello di formazione, gestione, conservazione e sottoscrizione del verbale di mediazione informatico, applicando due regole molto chiare e adeguate ai tempi.

La prima prevista dal comma 1 dell'art. 8 bis stabilisce che “*Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*”.

La seconda, prevista dal comma 3 del citato articolo, “*A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata*”.

In primis viene stabilito che quando la procedura è svolta telematicamente, al documento prodotto, ossia al verbale informatico, deve applicarsi la disciplina del Codice dell'Amministrazione Digitale, dalla sua creazione alla sua archiviazione (nessuna modalità mista, in parte cartacea e in parte informatica).

In secondo luogo, viene sempre prescritta la sottoscrizione con firma digitale/qualificata del verbale di accordo¹² a prescindere dalla materia oggetto di mediazione, a differenza di quanto previsto dall'art. 21 CAD, che consente di sottoscrivere determinati atti anche con firma elettronica avanzata.

Il motivo di tale scelta è legato alla natura della firma qualificata/digitale, che tra le firme elettroniche è quella che attraverso un processo di validazione garantisce *la sicurezza, l'integrità e immodificabilità del documento informatico ed è pensata per assicurare in modo univoco l'identificazione del titolare, equivalendo dal punto di vista legale a una firma autografa*¹³.

Viene meno, difatti, anche la necessità, da parte del mediatore, di dichiarare autografa la firma della parte¹⁴.

Inoltre, anche se il documento informatico sottoscritto con firma digitale così come per la firma avanzata, soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'[art. 2702 cc](#), (secondo cui le firme fanno piena prova fino a querela di falso della provenienza e delle dichiarazioni di chi ha apposto la firma esattamente quanto avviene nel mondo analogico con la scrittura privata)¹⁵, in caso di contestazione, solo la firma digitale/qualificata gode di un regime probatorio di vantaggio per il quale chi dichiara che la firma digitale non è stata da lui apposta, ha l'onere di provare la sottoscrizione fraudolenta (c.d. inversione dell'onere della prova, art.20 comma 1 ter CAD¹⁶).

In conclusione, con l'entrata in vigore della riforma a partire dal 30 giugno 2023 (D.Lgs. 149/2022 art.8 bis cit.), verrà meno quel sistema “tortuoso” di sottoscrizione previsto dall'art. 83, comma 20-bis D.L. 18/2020 (e in ogni caso, laddove lo si ritenesse ancora vigente, sarebbe in contrasto con il comma 1 dell'art.8 bis secondo cui “*ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del CAD*”) e sarà garantita la massima sicurezza al contenuto del verbale informatico oltre che l'univoca identificazione dei sottoscrittenti.

La novità introdotta dalla riforma, tuttavia, dovrà fare i conti con la medesima situazione riscontrata durante la pandemia, ossia la difficoltà di sottoscrizione di quelle parti sprovviste di firme qualificate in ragione dell'età o di altre condizioni, che ne rendono difficile la dotazione.

Per superare tali difficoltà è possibile guardare alle soluzioni informatiche offerte dal mercato.

Da anni ormai, la firma elettronica avanzata o qualificata/digitale rappresenta uno strumento molto utilizzato nei processi di business.

Altrettanto sviluppate sono le piattaforme di firma elettronica che riescono a gestire procedure di sottoscrizione di uno o più documenti ad opera di più parti.

Alcune di queste soluzioni prevedono la possibilità di sottoscrivere documenti con firme qualificate *one shot*, la cui validità è limitata all'atto che si intende sottoscrivere.

Le firme qualificate *one shot* sfruttano l'identificazione SPID e CIE della parte, per emettere un certificato qualificato di firma che attesta l'identità del titolare (cognome, nome e codice fiscale, ente certificatore, validità del certificato ecc.).

Se consideriamo che in Italia ci sono oltre 30 milioni di cittadini in possesso dell'**identità digitale SPID** (e 28 milioni in possesso di carta di identità elettronica)¹⁷ usata quotidianamente nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (per usufruire dei servizi INPS, Agenzia delle Entrate, Anagrafe Comunale ecc.), è facile immaginare che un cittadino su due è già oggi dotato di SPID e potrebbe ottenere una firma qualificata in pochi minuti.

Ma come?

Gli organismi di mediazione operano attraverso gestionali operativi per mediatori che possono essere integrati (c.d. integrazione API) con tali piattaforme di firme, i cui processi rispettano i requisiti di sicurezza previsti dalle normative del CAD.

Utilizzando tali piattaforme l'iter di firma diventa semplice, veloce e pratico e può essere schematizzato in queste fasi:

- 1) la parte in mediazione, per procedere alla sottoscrizione del verbale di accordo telematico, riceve un link sulla propria mail personale e visualizza il verbale;
- 2) sempre dall'interno della mail ricevuta, la parte digita sul pulsante di richiamo e accede alla fase di riconoscimento tramite SPID o CIE;
- 3) la parte seleziona il suo gestore di identità digitale (c.d. *identity provider*) e inserisce le proprie credenziali SPID o CIE;
- 4) ottenuto il riconoscimento della propria identità, la parte viene ricondotta sul verbale da sottoscrivere, clicca in calce al verbale (o su altro punto del pdf) ed appone la firma qualificata;
- 5) quando tutte le parti, gli avvocati ed il mediatore avranno firmato - verificati i pagamenti delle indennità - le parti e gli avvocati riceveranno il verbale e l'accordo con tutte le sottoscrizioni e relativo rapporto di firma (certificati).

Il processo di firma può prevedere di default l'impostazione in formato PADES (evitando i problemi tra PADES e CADES sopra citati), oppure che tutte le parti firmino entro un determinato tempo o ancora dando priorità di firma alle parti rispetto agli avvocati. In questo modo il mediatore avrà la possibilità di monitorare lo stato delle firme e ottenere il verbale sottoscritto in tempi rapidi eliminando le scansioni dei verbali cartacei.

Ovviamente tali soluzioni, benché performanti, hanno un costo economico che gli organismi dovranno sobbarcarsi, salvo farli ricadere sulle parti come costi fissi.

Dal lato mediatori, questi dovranno necessariamente formarsi per gestire le firme elettroniche e le modalità operative.

Si tratta di investire in digitalizzazione e formazione degli organismi e dei mediatori, requisiti immancabili per poter continuare a offrire servizi di alta qualità al cittadino e agli studi legali in un momento nel quale anche il processo civile diventa performante.

su ShopWki è disponibile:

[Procedura civile e ADR 2022 di AA.VV., 2022, Ipsoa](#)
[Acquista ora!](#)

Conservazione ed esibizione dei verbali di mediazione

L'applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale al documento informatico "verbale" riguarda *"ciascun atto del procedimento"* (comma 1 art. 8 bis) dal momento in cui questo viene ad esistenza sino al momento della sua conservazione e archiviazione. Il comma 5 dell'art.8 bis stabilisce che *"La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005"*.

La norma fa un chiaro rimando alle Linee Guida Agid già in vigore dal 1.1.2022 (Art. 43 CAD, *Conservazione ed esibizione dei documenti*). *"1. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformità ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida"*).

Le Linee Guida, che hanno carattere di normazione secondaria (parere del Consiglio di Stato n. 2122/2017), sono applicabili anche ai privati e quindi agli organismi di mediazione che sono i produttori del documento informatico in una mediazione telematica.

Anche su questo punto gli organismi dovranno conformarsi alle Linee Guida Agid sia per quanto riguarda la conservazione dei documenti di mediazione svolto con modalità telematica che la relativa esibizione.

Quali documenti conservare? Tutti gli atti della mediazione telematica e per un tempo che tenga conto di quanto prevede l'art. 12 D.M. 180/2010 (non abrogato), che stabilisce «A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile, è fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione».

Tuttavia va considerata l'opportunità di conservare ben oltre il triennio quei documenti, da cui direttamente o indirettamente possono sorgere obblighi per gli organismi e i mediatori (azioni di responsabilità professionale, profili fiscali, privacy ecc..).

Inoltre per alcuni verbali informatici occorrerà anche valutare quanto prevede l'art. Art. 43 comma 2 bis del Codice delle Amministrazioni Digitali, *"Se il documento informatico è conservato per legge da uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso"*. Considerato che i soggetti richiamati di cui all'art.2 comma 2 sono anche le Amministrazioni dello Stato, nel caso, ad esempio, di accordi di mediazione soggetti a trascrizione con l'intervento del Notaio e successivamente della Conservatoria dei Registri Immobiliari, potrebbe venire meno l'obbligo di conservazione a carico degli organismi di mediazione.

Nell'ambito della conservazione gli organismi potranno operare in *house* o in *outsourcing* (ad esempio alle stesse *software house* di firma elettronica), conferendo apposita delega.

Gli organismi dovranno anche dotarsi di un responsabile della conservazione (figura interna o esterna purché diversa/terza rispetto al conservatore e al responsabile del servizio Conservatore) che dovrà possedere

competenze giuridiche, informatica ed archivistica, oltre a elaborare un manuale di Conservazione.



Su Shop.Altalex.com è disponibile:

Master online la riforma della giustizia: il processo civile con Marco Rossetti, Consigliere della Corte di Cassazione: 12 ore – 3 incontri in aula virtuale

[Iscriviti subito](#)

1. [D. Lgs. 82/2005](#), come modificato dal [D.Lgs. 13 dicembre 2017 n. 217](#).

2. [Art. 2699 c.c.](#) – “L'atto pubblico (2714) è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato”.

3. Dal punto di vista normativo firma elettronica qualificata e digitale si equivalgono. Normativa di riferimento: Codice dell'amministrazione digitale, decreto legislativo n. 82/2005, [Regolamento eIDAS, Reg. Eu 910/2014](#).

Firma elettronica (FES o firma elettronica semplice) art. 3 comma 10 comma Regolamento Europeo 910/2014 (eIDAS) «firma elettronica», dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare»; La firma elettronica semplice sono ad esempio le mail.

Firma elettronica Avanzata (FEA), art. 3 comma 11 comma Regolamento Europeo 910/2014 (eIDAS) «*firma elettronica avanzata*», una firma elettronica che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 26» (art.26 una firma è elettronica avanzata se connessa unicamente al firmatario; è idonea a identificare il firmatario; è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati)

Firma elettronica qualificata (FEQ), art.3 comma 12 Regolamento Europeo 910/2014 (eIDAS) «*firma elettronica qualificata*», una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche» (ai sensi del comma 15 art. 13 cit., per «*certificato qualificato di firma elettronica*», si intende un certificato di firma elettronica che è rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di cui all'allegato I).

Firma digitale: esiste solo nell'ordinamento italiano ed è espressamente definita all'interno del CAD (art. 1, comma 1, lett. s). Essa è un tipo particolare di firma qualificata «*basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici*». Nella firma digitale, rispetto alla firma elettronica qualificata, è sempre presente il concetto di certificato qualificato, ma si fa riferimento ad un sistema di chiave pubblica e privata dove la chiave privata serve a firmare il documento mentre e la chiave pubblica serve a verificare l'identità del firmatario tramite soggetti “certificatori”.

4. Art.21 "Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del Codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ovvero sono formati con le ulteriori modalità di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo”.

5. Ministero della Giustizia, [avviso del 04.05.2020](#) pubblicato sul sito istituzionale: “fino al 31 luglio 2020 tutti gli organismi iscritti nel registro tenuto da questo Dicastero potranno svolgere la mediazione telematica, dotandosi di sistemi di videoconferenza, anche in assenza di apposita previsione nel proprio regolamento di procedura”.

6. Le ragioni del mancato rimando all'art.21 CAD possono essere legate al fatto che ci si trovava in un momento storico dove vi era scarsa diffusione della conoscenza e dell'utilizzo dei sistemi di videoconferenza e delle firme elettroniche, che peraltro non potevano essere imposte in un periodo emergenziale di limitazioni di movimento.

7. A meno che non si voglia ammettere la diversa possibilità, da chi scrive ammessa, che la parte possa sottoscrivere il verbale e l'accordo di mediazione anche attraverso una risposta a mezzo pec o con mail inviata al proprio avvocato, il quale come dice l'art. 83, comma 20-bis D.L. 18/2020 *"può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione"*. In questo caso è l'avvocato che con la sua firma (digitale) dichiara autografa la firma elettronica (pec, mail) del cliente.

8. Per regolamentare la eventuale fase esecutiva degli accordi di mediazione non rispettati da una delle parti, il legislatore dell'emergenza ha introdotto anche l'art. 2 sexies, D.L.28/2020, conv. in L.70/2020 art. 2 sexies secondo cui *"al comma 20 -bis, Il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale, trasmette tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle parti l'accordo così formato. In tali casi l'istanza di notificazione dell'accordo di mediazione può essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata"*.

9. Per comprendere la differenza tra le due firme <https://amministrazionedigitale.unipi.it/index.php/it/firma-digitale/item/43-differenza-tra-firme-pades-e-cades.html>

10. Il formato PAdES è consigliabile tutte le volte che si devono apporre firme digitali multiple. Ciò sia per rendere leggibile anche alle parti il documento (se vengono apposte solo firme PAdES il documento può essere visualizzato come un normale PDF; se vengono apposte firme CAdES - p7m- occorre utilizzare software specifici che le parti potrebbero non avere) sia perché alla firma CAdES deve seguire una firma CAdES e non PAdES e se un avvocato sa apporre solo la firma PAdES può avere difficoltà.

11. [Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149](#) - Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. (22G00158) (GU Serie Generale n.2 43 del 17-10-2022 - Suppl. Ordinario n. 38).

12. La norma stabilisce l'obbligo della firma digitale *"A conclusione della mediazione"*, cioè per quegli atti conclusivi della procedura di mediazione. Al contrario, laddove il mediatore crei un verbale telematico di rinvio dell'incontro, ben potrebbe utilizzare una firma avanzata o anche una semplice comunicazione di rinvio tramite pec.

13. Art. 20 CAD.

14. A differenza di quanto avviene nella mediazione svolta in presenza dove *"Se è raggiunto l'accordo amichevole .. ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti ..."* art.11, D.Lgs. 28/2010.

15. Art.20 comma 1 bis del CAD, *"il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore"*.

16. *"L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria"*.

17. Con oltre mezzo miliardo di accessi nel 2021.

Il servizio è riservato agli utenti registrati

 [Iscriviti](#)

Sei già registrato? [Accedi](#)

(C) Altalex / Wolters Kluwer